



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Risorse Umane

Modena, 29.07.2011

Prot. n. 14899.

Ai **Presidi** di Facoltà

Ai **Direttori** di Dipartimento, Biblioteche, Centri e Servizi Centralizzati

Ai **Dirigenti** di Ateneo

Ai **Segretari** Amministrativi di Dipartimento e di Facoltà

Al **Segretario** Amministrativo del CSBA

E p.c. Al personale docente e ricercatore dell'Ateneo

LORO SEDI

OGGETTO: legge nr. 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" : **criteri applicativi dell'art. 18, commi 5 e 6 - svolgimento attività di ricerca.**

Si fa seguito alla nota circolare a firma del DA del 21.1.2011, prot. nr. 1154, per comunicare alle SS.LL. che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31.5.2011, in merito all'applicazione dell'art.18, commi 5 e 6, della legge citata in oggetto (**c.d. legge Gelmini**) ha approvato i criteri interpretativi che di seguito si riportano. Di detti criteri è avvenuta apposita presa d'atto da parte del collegio dei revisori dei conti nell'adunanza del 14.07.2011.

Si rammenta ancora una volta che il **comma 5 dell'art. 18** (*Chiamata dei professori*) della legge 240/10, così recita:

"La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:

- a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;*
- b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22;*
- c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;*
- d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;*
- e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;*
- f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.*

L'elencazione fornita dal legislatore è da intendersi tassativa: **pertanto, risultano espressamente esclusi dallo svolgimento di attività di ricerca:**

1. i collaboratori coordinati e continuativi;
2. i collaboratori occasionali;
3. i liberi professionisti;
4. il personale tecnico amministrativo a tempo determinato;

5. i titolari di borse di studio di ricerca e formazione avanzata bandite dall'ateneo.

Ciò premesso, con riferimento alle figure di cui ai **punti 2 e 3 occorre distinguere la tipologia dell'attività che viene loro assegnata**. Infatti, **si può ritenere ammissibile il ricorso ad entrambi gli strumenti contrattuali, qualora ricorrano le seguenti condizioni:**

- a) **l'oggetto del contratto** deve essere costituito da **una prestazione d'opera intellettuale individuata in modo preciso e comunque strumentale alla realizzazione della ricerca;**
- b) **la prestazione deve essere svolta al di fuori dei locali dell'Ateneo;**
- c) **il prestatore deve utilizzare, se necessario, mezzi propri** (attrezzature ecc.);
- d) **il compenso deve risultare onnicomprensivo di tutte le eventuali spese** che il prestatore deve sostenere (ed esempio non sono possibili rimborsi di missione).

Per entrambe le tipologie di contratti restano ferme le disposizioni dettate in materia dall'art. 7, comma 6, del dec.lgs. 165/2001.

Dette spese, per la loro natura, non rientrano tra quelle di personale, ma costituiscono altri costi di progetto.

Restano poi invariate le procedure, previste dal regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in vigore presso l'Ateneo, da attuare qualora si intenda acquisire **servizi esterni da imprese** che operano sul mercato e per le quali valgono le usuali disposizioni in materia di scelta del contraente, in ragione dell'importo del bene o servizio richiesto.

Con riguardo all'attività di **ricerca istituzionale finanziata da privati e da enti pubblici nazionali**, in base alla citata disposizione, le due figure contrattuali privilegiate che possono svolgere attività di ricerca sono rappresentate dai Ricercatori a Tempo Determinato e dai titolari degli assegni di ricerca.

Relativamente al conferimento di contratti per Ricercatori a Tempo Determinato, la nuova disposizione, oltre ad introdurre una nuova figura di Ricercatore a Tempo Determinato (le principali diversità sono costituite da: impegno differente, costo differente, diversa tipologia di selezione rispetto alle precedente normativa, ora abrogata) prevede l'inserimento del relativo Ruolo all'interno della programmazione ed, ancorché il nostro Ateneo abbia superato il limite del 90% AF/FFO previsto dall'art. 51co.4 della Legge 449/97, il Ministero, con nota circolare del 09.06.2011, ha specificato che vengono fatte salve le assunzioni di:

1) ricercatori a tempo determinato art. 24, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240, lettera a) totalmente gravanti sui seguenti fondi: Montalcini, PRIN, FIRB, "Futuro e ricerca" ed ERC-VII PQ;

2) ricercatori a tempo determinato art. 24, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240, lettera a) totalmente gravanti su fondi esterni.

Tuttavia, non sarà possibile procedere ad avviare le eventuali procedure selettive prima dell'emanazione dei Decreti attuativi sulla pre-valutazione dei titoli previsti dalla Legge 240/2010 citata.

Per quanto concerne le figure in formazione, nello specifico i dottorandi e gli studenti di corsi di laurea magistrale, queste possono svolgere attività di ricerca in quanto detta attività rientra nel loro percorso formativo.

Ritornando al tema specifico della presente nota, occorre precisare che il testo della norma in argomento, dal momento che è volto a definire le figure che possono partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca e svolgere dette attività richiede **una definizione della locuzione "attività di ricerca"**.

Un'interpretazione strettamente letterale (salve eventuali successive interpretazioni dottrinali o giurisprudenziali) **consente di fare salva la possibilità di stipulare contratti utilizzando gli strumenti della co.co.co. e del lavoro subordinato a tempo determinato ogniqualvolta le attività da svolgere possano essere definite come di "supporto" o "strumentali" all'attuazione della ricerca** ed, in quanto tali, **diverse dallo svolgimento della pura attività di ricerca.**

Tali attività possono concretizzarsi ad es. in: **coordinamento, trasferimento tecnologico, supporto alla gestione dei risultati.**

Si segnala la necessità di rendere comunque espliciti i contenuti dell'attività che si intende affidare e le richieste competenze professionali, sia nel bando (per le collaborazioni) che nella richiesta di assunzione di unità a tempo determinato (anche se tramite contratto di somministrazione di lavoro) al fine di rendere chiara la natura di attività funzionali allo svolgimento della attività di ricerca in senso stretto.

In proposito si riporta l'orientamento assunto nelle vie brevi dal Miur in relazione ai progetti di ricerca denominati FIRB E PRIN:

“Occorre precisare, innanzitutto, che tali progetti finanziano attività di ricerca.

Le attività di "supporto" alla ricerca sono sempre possibili, ma chiaramente la loro incidenza sul progetto dovrà essere MINIMA (come sempre è stato). Orientativamente si ritiene sia possibile non superare un 5-10% del costo del progetto. E non è escluso che tali attività (a breve) vengano inserite nel forfait spese generali, onde evitare pericolosi aggiramenti delle norme appena emanate.”

I contratti in parola rientrano, in quanto funzionali all'attuazione dei progetti di ricerca, tra quelli che gli Atenei possono attivare qualora i relativi oneri non risultino a carico del FFO e al di fuori dei limiti previsti dalla legge 266/2005 e dalle successive disposizioni emanate in materia (attualmente il limite è pari al 50% dello speso nell'anno 2009 per le stesse finalità). Si precisa infine che, purchè si tratti di finanziamenti esterni, a nulla rileva la natura del finanziamento (pubblico o privato) per la copertura della suddetta spesa.

Per quanto attiene le attività di ricerca istituzionale finanziata **dall'Unione Europea e altre istituzioni internazionali e sovranazionali**, il **comma 6** del citato articolo 18 prevede che alla **partecipazione ai progetti finanziati dall'Unione Europea, altre istituzioni, internazionali o sovranazionali, si applicano le norme previste dai relativi bandi.**

Va anzitutto sottolineato come, nella totalità dei casi, i bandi europei non contengano alcuna espressa indicazione degli strumenti contrattuali utilizzabili per le figure di personale inserite nel progetto. In alcuni casi qualche indicazione è contenuta nei documenti che forniscono le regole di rendicontazione dei singoli Progetti.

Appare pertanto ragionevole ritenere di poter utilizzare tutti gli strumenti non espressamente vietati nei bandi e quindi poter inserire nello staff di ricerca le seguenti figure:

- **Collaboratori coordinati e continuativi:** l'inserimento è reso possibile poiché la prassi interpretativa prevede la possibilità di arruolare *intra-muros consultants* ovvero consulenti “*in casa*”. Per questi si può continuare ad usare il testo di contratto disponibile (il fac simile di contratto in uso) fino ad oggi che prevede “tra le righe” le indicazioni, richieste dalla UE, della struttura presso il quale si svolge l'attività e del coordinamento di un docente universitario.
- **Personale tecnico amministrativo a tempo determinato:** l'inserimento è reso possibile poiché la prassi interpretativa prevede la possibilità di arruolare *temporary employees* e le attività previste sono sia attività di ricerca che attività amministrative (vedi Project manager).

Resta comunque valida **l'impossibilità al ricorso di borsisti**, perché detta figura, in quanto, destinata a svolgere attività di ricerca, non può neppure configurarsi come strumentale alla realizzazione del progetto. Gli strumenti dell'assegnio di ricerca e del Ricercatore a Tempo Determinato, restano, pertanto, quelli prioritari da utilizzare.

Con successiva nota saranno fornite indicazioni al fine di adeguare i fac-simili di contratto di collaborazione in uso nell'ipotesi in cui la prestazione lavorativa sia svolta al di fuori dei locali dell'Ateneo

Si ricorda, ancora una volta, che i contratti di lavoro autonomo e le collaborazioni possono essere stipulati solo nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 7 c. 6 del d.lgs. 165/2001 che di seguito si riportano:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Appare, oltremodo, **prudente, tenuto conto delle responsabilità contabili di coloro che attivano il contratto, limitare l'utilizzo dello strumento della co.co.co. e del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nei casi specifici in cui sia evidente lo svolgimento delle attività a supporto della ricerca.**

Cordiali saluti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(F.to Dott. Stefano Ronchetti)